

COMUNE DI JERZU

(Prov.NU)

REGOLAMENTO NETTEZZA URBANA

(Adottato con Delibera di Consiglio Comunale N°.01 del 15/03/2005)

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22.2.1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e relativi decreti di modifica e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 19.09.1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge a cui si fa rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusione della tassa

- 1.** Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2.** Presentano, tali caratteristiche, a titolo esemplificativo :
 - a)- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos simili ove non si abbia, di regola presenza umana;
 - b)- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c)- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d)- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e)- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f)- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- 3.** Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a)- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni al regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
 - b)- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- 4.** Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 5.** Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata e richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA' DETAZZAZIONE %

Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	“
Autofficine per riparazione veicoli	“
Gommisti	“
Autofficine di elettrauto	“
Distributori di carburante	“
Rosticcerie	“
Pasticcerie	“
Lavanderie	“
Verniciatura	“
Galvanotecnici	“
Fonderie	“

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla qualità e quantità media ordinaria, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo di smaltimento.
2. **La superficie tassabile è commisurata alla superficie dei locali ed aree occupate. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.**
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in caso sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività sarà commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di

privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrale quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta nella misura del 30%.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio N.U. ed al competente Ufficio Tributi Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determina l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 62. resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono posti in via esclusiva.

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs 507/1993 da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente Regolamento:

CAT.

DESCRIZIONE

1^	Locali adibiti ad uso abitazione
2^	Locali adibiti a Uffici pubblici o privati, studi professionali, ambulatori
3^	Stabilimenti ed opifici industriali
4^	Locali per negozi, botteghe artigiane o commerciali pubbliche
5^	Alberghi, sale convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili
6^	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili
7^	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private
8^	Aree adibite a parcheggi, distributori carburante, stabilimenti balneari
9^	Altre aree scoperte ad uso privato dove possono produrre rifiuti

**Art. 10
Esenzioni**

1. Non sono previste esenzioni particolari

**Art. 11
Riduzioni**

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte;
2. Non sono computate le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio di civile abitazione diverse dalle aree a verde esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è costituito ed attivato fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 comma 4;
3. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoindicata nel caso di:
 - a)- abitazioni con unico occupante: 30%;
 - b)- agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c)- locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività svolte: 30%;
 - d)- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicante l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
 - e)- utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%;

f)- attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D. Lgs. 507/1993: 30%;

g)- Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

- 4. Sono inoltre concesse per i locali e stabilimenti adibiti alle attività agricole, industriali, commerciali e artigianali riduzioni pari al 70% della tariffa unitaria, per la parte di locali contigui eccedente i 1000 (mille) mq. destinate alla produzione, lavorazione, deposito ed altre aree accessorie.**
- 5. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente art. 11 del Regolamento non sono cumulabili.**

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengano, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la tassa è giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore ai 183 giorni nell'anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti all'uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si ritiene assolto con il pagamento di spazi ed aree pubbliche tramite il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della **TOSAP**, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente Ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso siffatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha

- effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite alle variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
 3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare entro il 20 gennaio di ciascuno anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
 4. La denuncia deve contenere:
 - a)- l'indicazione del codice fiscale;
 - b)- cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c)- per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d)- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati;
 - e)- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f)- la provenienza;
 - g)- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
 5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 **Decorrenza della tassa**

1. La tassa , ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione e occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertate a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato

l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, è disposto dall'Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16

Sanzioni

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31/12/1992, n° 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R.28/01/1988, n° 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/1982, n° 638 e successive modificazioni..

Art. 18

Funzionario responsabile

1. **Al Funzionario Responsabile designato a norma dell'art.74 del D.Lgs.507/1993 sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.**

Art. 19
Entrata in vigore

- 1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2005 ai sensi del comma 16, art. 53, L. 388/2000 come modificato dal comma 8, art. 27 L. 28/12/2001 n° 448 che così prevede:“ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.**

Art. 20

1. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze- Direzione Centrale per la fiscalità locale- entro trenta giorni dall’adozione.